

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **155/1984** (ECLI:IT:COST:1984:155)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **14/03/1984**; Decisione del **05/06/1984**

Deposito del **07/06/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **13305**

Atti decisi:

N. 155

SENTENZA 5 GIUGNO 1984

Deposito in cancelleria: 7 giugno 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 162 del 13 giugno 1984.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma primo, del codice penale nel testo introdotto con l'art. 104 della legge 24 novembre 1981 n. 689 promosso con ordinanza

emessa il 15 novembre 1982 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Micalizzi Maria iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza emessa il 15 novembre 1982 il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, cod. pen., introdotto con legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, riproducendo nell'attuale formulazione la disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 225 del 1975, esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne (nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati) nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.

2. - Non si è costituito l'imputato nel giudizio principale ne, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; la causa è stata pertanto trattata in camera di consiglio a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato in diritto:

L'attuale formulazione della disposizione impugnata effettivamente riproduce (a parte la mancanza delle parole "di lire" dopo la parola "un milione") il testo del previgente art. 175, primo comma, c.p., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 225 del 1975 per gli stessi motivi che vengono anche ora addotti.

Deve quindi adottarsi la stessa declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata pronuncia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art. 175 c.p., nel testo introdotto con l'art. 104 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.